

AVVISO PUBBLICO
Rinnovo Consiglio Territoriale di Disciplina 2017-2021

**CANDIDATURA A COMPONENTE DEL
CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA**

in ottemperanza al Regolamento recante i criteri per la designazione dei Componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina, in attuazione dell'art. 8, del D.P.R. n. 137/2012, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale con delibera n. 93/2013

Il Consiglio territoriale di Disciplina dell'Umbria ha una composizione di 11 componenti, pari al numero dei Consiglieri regionali.

Gli Assistenti Sociali che fanno parte del Consiglio Territoriale di Disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale di Perugia su una rosa di 22 candidati individuati dal Consiglio dell'Ordine.

Possono presentare domanda gli Assistenti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti dei Consigli Territoriali di Disciplina.

L'art. 4 così recita:

1. I Consigli Regionali dell'Ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio Regionale di Disciplina scegliendo tra iscritti nell'albo degli Assistenti Sociali da almeno 5 anni che presentano i seguenti requisiti:

- a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli Regionali dell'Ordine o del Consiglio Nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell'esercizio delle funzioni disciplinari;*
- b) abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio della professione con particolare riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti;*
- c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal competente Consiglio Regionale dell'Ordine;*
- d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato;*
- e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro Assistente Sociale eletto nel rispettivo Consiglio Regionale dell'Ordine.*

2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli Regionali possono designare candidati che pur non essendo mai stati componenti il Consiglio Regionale o Nazionale, abbiano comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.

3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell'ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.

4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell'ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Qualora sia nominato componente del Consiglio Regionale di Disciplina un componente di un Consiglio Regionale dell'Ordine o del Consiglio Nazionale, questi cessa le funzioni di provenienza all'atto dell'insediamento del Consiglio di Disciplina.

6. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materie di astensione e ricusazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Si precisa che:

- 1. Ai componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina verranno riconosciuti crediti per la Formazione Continua.**
- 2. Ai componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina verrà corrisposto un gettone di presenza ed eventuale rimborso spese come da Regolamento del Consiglio Regionale dell'Umbria approvato con seduta del 5 dicembre 2016.**

La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 30 settembre 2017, utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione, unitamente al curriculum vitae.

La documentazione potrà essere inoltrata tramite

- **Raccomandata A/R** spedita all'indirizzo: Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria, via Alessandro Manzoni 73, 06135 Ponte San Giovanni - Perugia
- **Consegna a mano** presso la sede dell'Ordine, sita in via Alessandro Manzoni 73, 06135 Ponte San Giovanni – Perugia, nei seguenti giorni ed orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- **Invio tramite PEC**, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata oasumbria@legalmail.it

La Presidente
A.S. Dott.ssa Cristina Faraghini